

FASCICOLO INFORMATIVO RELATIVO ALL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

Avvenire Più

Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- la Scheda Sintetica,
- la Nota Informativa,
- le Condizioni Contrattuali,
- il Regolamento della Gestione Separata POvita,
- il Glossario,
- il modulo di Proposta

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta.

The logo for POvita AVVENIRE PIÙ features the text "POvita" in a white, serif font, followed by a large, stylized, white, cursive letter "A", and then "AVVENIRE PIÙ" in a white, sans-serif font.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.

I prodotti POvita Assicurazioni sono distribuiti da:



POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018 - Fax 0521 912023

Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10123 TORINO

Ufficio Distaccato: Via Armorari, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621

Capitale Sociale € 108.200.000,00 Interamente versato

Part. IVA 01966110346

Cod. Fisc e Num. di Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 09479920150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto

Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)



MOD. 50.3058.16

INDICE

SCHEDA SINTETICA	5
1) INFORMAZIONI GENERALI.....	5
1.a) Impresa di assicurazione.....	5
1.b) Denominazione del contratto.....	5
1.c) Tipologia del contratto.....	5
1.d) Durata.....	6
1.e) Pagamento dei premi.....	6
2) CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO.....	6
3) PRESTAZIONI ASSICURATIVE.....	7
3.a) Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato.....	7
3.b) Opzioni contrattuali.....	8
4) COSTI.....	8
5) ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA.....	9
6) DIRITTO DI RIPENSAMENTO.....	10
NOTA INFORMATIVA	11
SEZIONE A. Informazioni sull'impresa di assicurazione.....	11
1. Informazioni generali.....	11
2. Conflitto di interessi.....	12
SEZIONE B. Informazioni relative alle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte.....	12
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte.....	12
4. Premi.....	14
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili.....	15
6. Opzioni di contratto.....	17
SEZIONE C. Informazioni sulla gestione interna separata.....	17
7. Gestione interna separata.....	17
SEZIONE D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale.....	18
8. Costi.....	18
8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente.....	18
8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata.....	19
9. Misure e modalità di eventuali sconti.....	20
10. Regime fiscale.....	20
10.1 Regime fiscale dei premi.....	20
10.2 Regime fiscale delle somme corrisposte.....	20
SEZIONE E. Altre informazioni sul contratto.....	21
11. Modalità di perfezionamento del contratto.....	21
12. Risoluzione del contratto.....	21
13. Riscatto e riduzione.....	21
13.1 Riscatto.....	21
13.2 Riduzione.....	23
14. Revoca della proposta.....	23
15. Diritto di recesso.....	23
16. Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni.....	24
17. Legge applicabile al contratto e aspetti legali.....	24
Legislazione applicabile.....	24

Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	24
Diritto proprio del beneficiario.....	24
Foro competente.....	24
18. Lingua in cui è redatto il contratto.....	24
19. Reclami.....	25
20. Ulteriore informativa disponibile per il contraente.....	25
21. Informativa in corso di contratto.....	25
SEZIONE F. Progetto esemplificativo delle prestazioni.....	26
F.1 Sviluppo prestazioni in base al rendimento annuo minimo garantito.....	27
F.2 Sviluppo prestazioni in base all'ipotesi di rendimento stabilita dall'ISVAP.....	28
CONDIZIONI CONTRATTUALI	29
Parte I - Oggetto del contratto.....	29
Articolo 1 - Prestazioni assicurate.....	29
Articolo 2 - Rischio di morte.....	29
Articolo 3 - Opzioni.....	30
Articolo 4 - Premio.....	30
Parte II - Conclusione del contratto e diritto di recesso.....	31
Articolo 5 - Conclusione (perfezionamento), entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto.....	31
Articolo 6 - Obblighi della società e del contraente.....	32
Articolo 7 - Dichiarazioni del contraente e dell'assicurato.....	32
Articolo 8 - revocabilità della proposta e diritto di recesso dal contratto.....	32
Parte III - regolamentazione nel corso del contratto.....	33
Articolo 9 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate.....	33
9.1 misura annua di rivalutazione.....	33
9.2 rivalutazione del capitale assicurato.....	33
Articolo 10 - Riscatto.....	35
10.1 riscatto totale.....	35
10.2 riscatto parziale.....	35
Articolo 11 - Prestiti.....	36
Articolo 12 - Cessione, pegno e vincolo.....	36
Articolo 13 - Duplicato del contratto.....	36
Parte IV - Beneficiari e pagamenti della società.....	37
Articolo 14 - Beneficiari.....	37
Articolo 15 - Pagamenti della società.....	37
Parte V - Legge applicabile, fiscalità e foro competente	
Articolo 16 - Rinvio alle norme di legge.....	38
Articolo 17 - Imposte.....	39
Articolo 18 - Foro competente.....	39
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA POvita	39
GLOSSARIO	42
MODULO DI PROPOSTA	47

1

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1. INFORMAZIONI GENERALI

1.a) Impresa di Assicurazione

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A, è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-SAI), e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Intesa).

1.b) Denominazione del contratto

AVVENIRE PIÙ

1.c) Tipologia del contratto

Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata "POvita Più".

1.d) Durata

La durata del contratto è il periodo di tempo che inizia con la decorrenza e termina con il decesso dell'Assicurato salvo i casi di anticipata risoluzione, diversi dal decesso, precisati in Nota Informativa.

Nel corso della durata è possibile esercitare il diritto di riscatto totale o parziale, **purché sia trascorso un anno dalla data di emissione del contratto riportata sulla scheda contrattuale.**

1.e) Pagamento dei premi

Questo contratto prevede la corresponsione, con cadenza annuale o mensile, di **premi ricorrenti il cui importo**, variabile in occasione di ogni scadenza di premio, **non potrà risultare:**

- **inferiore a EUR 600,00 se pagato annualmente o a EUR 50,00 se pagato mensilmente;**
- **superiore a EUR 6.000,00 se pagato annualmente o a EUR 500,00 se pagato mensilmente.**

In occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto, è possibile modificare la cadenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile o viceversa.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:

- sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
- **effettuare versamenti integrativi; a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.**

2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

L'assicurazione intende soddisfare principalmente le esigenze di:

- investimento di medio-lungo periodo, con un profilo di rischio contenuto;
- copertura assicurativa a tutela delle persone care.

La formula di pagamento del premio descritta al precedente punto 1.e) ha le caratteristiche di un programma assicurativo ad accumulazione estremamente flessibile, che consente sia di predeterminare sin dall'origine l'esborso complessivo e di modificarlo in funzione delle mutate esigenze (premi ricorrenti di importo prestabilito, modificabili dal Contraente), sia di integrare le prestazioni assicurate derivanti dal piano di accumulo predeterminato attraverso versamenti estemporanei (premi unici aggiuntivi).

Una parte del premio versato viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (vedi punto 8.1.1 della Nota informativa); pertanto non concorre alla formazione del capitale assicurato che verrà corrisposto ai Beneficiari.

Il capitale assicurato si accresce per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute. Gli effetti del meccanismo di rivalutazione sono evi-

denziati nel progetto esemplificativo riportato nella sezione F) della Nota informativa.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso.

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

3.a) Prestazioni in caso di decesso dell'assicurato

Al verificarsi del decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi versati. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato dei costi su di esso gravanti (vedi punto 8.1.1 della Nota informativa).

Il capitale assicurato si rivaluta ogni anno in funzione della misura annua di rivalutazione che si ottiene attribuendo un'aliquota di partecipazione al rendimento medio annuo realizzato (conseguito) dalla Gestione interna separata cui è collegato il contratto stesso. Detta aliquota è pari al 90% purché consenta alla Società di trattenere un punto percentuale del rendimento realizzato; viceversa si riduce sino al livello che lo consente. Le rivalutazioni annuali del capitale assicurato si consolidano, risultando così definitivamente acquisite sul contratto.

Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto la misura annua di rivalutazione risulti nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione delle prestazioni assicurate.

Il riconoscimento della garanzia di minimo prevista dal contratto consiste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei suddetti costi. In occasione di ogni riscatto parziale effettuato la Società provvederà al riproporzionamento della suddetta garanzia di minimo secondo quanto più dettagliatamente indicato nella sezione B della Nota Informativa.

Si precisa che, sia in caso di liquidazione del capitale assicurato

per il caso di decesso dell'Assicurato che in caso di riscatto nel corso della durata contrattuale, rispettivamente i beneficiari designati o il contraente sopportano il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

3.b) Opzioni contrattuali

Trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza ed alle condizioni applicate dalla Società all'epoca in cui viene richiesto l'esercizio dell'opzione, il Contraente può chiedere, rinunciando alle prestazioni assicurate in caso di decesso dell'Assicurato, la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati rispettivamente dagli articoli 1 e 9 delle condizioni contrattuali.

4. COSTI

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo", di seguito "Cpma".

Il "Cpma" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se, per una durata dell'operazione assicurativa di 15

anni il “Cpma” è uguale all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto totale al 15° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e di durata dell’operazione assicurativa ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il “Cpma” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale.

Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA)

Gestione interna separata “POvita Più”			
Età e Sesso dell’Assicurato: qualunque			
Durata dell’operazione assicurativa	Premio ricorrente annuo EUR 750,00	Premio ricorrente annuo EUR 1.500,00	Premio ricorrente annuo EUR 3.000,00
	Costo percentuale medio annuo	Costo percentuale medio annuo	Costo percentuale medio annuo
5	2,03%	2,03%	2,03%
10	1,51%	1,51%	1,51%
15	1,31%	1,31%	1,31%
20	1,22%	1,22%	1,22%
25	1,17%	1,17%	1,17%

Il “Cpma” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione interna separata “POvita Più” negli ultimi 4 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione separata (*)	Rendimento riconosciuto agli Assicurati (**)	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
2001	2,35% (***)	1,35%	4,93%	2,70%
2002	4,47%	3,47%	4,67%	2,50%
2003	4,18%	3,18%	3,73%	2,50%
2004	4,03%	3,03%	3,59%	2,00%

(*) Rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita Più relativo all'ultimo mese dell'anno solare (tali dati sono stati certificati a seguito di avvenuta revisione contabile);

(**) Rendimento determinato tenendo conto dell'aliquota di partecipazione e del rendimento minimo conservato (trattenuto) dalla Società, in conformità a quanto contrattualmente previsto.

(***) tale rendimento su base annua si riferisce ad un periodo di osservazione inferiore ai 12 mesi in quanto la gestione è operativa dal IV trimestre del 2001.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore generale

Paolo Riva



2

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

SEZIONE A. Informazioni sull'impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A, è una società per azioni partecipata pariteticamente da SAI Holding Italia S.p.A. (Gruppo Fondiaria-Sai), e dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (Gruppo Intesa).

La sede legale e direzione generale è in Italia, via Università, 1 - 43100 Parma.

L'Ufficio distaccato della Società ha sede in Via Armorari, 4 - 20123 Milano.

POvita può essere contattata:

- telefonicamente al numero:
 - 0521 912018 (Sede Legale e Direzione Generale)
 - 02 88245241 (Ufficio Distaccato)
- via fax al numero:
 - 0521 912023 (Sede Legale e Direzione Generale)
 - 02 88245621 (Ufficio Distaccato)
- via posta elettronica all'indirizzo: informazioni@povita.it.

Il sito Internet è: **www.povita.it**

È stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e delle operazioni di capitalizzazione con decreto del Ministero Industria e Commercio del 21/06/1990 (Gazzetta Ufficiale n° 150 del 29/06/1990).

La revisione contabile è affidata agli uffici in Torino della Deloitte & Touche S.p.A. che ha sede legale in Via Tortona, 25 - 20144 Milano, Italia.

2. CONFLITTI DI INTERESSI

La Società effettua operazioni di acquisto, sottoscrizione, gestione e vendita di attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti nei confronti dei Contraenti. In relazione a tali operazioni, possono determinarsi situazioni di potenziale conflitto con gli interessi degli stessi Contraenti derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, come di seguito precisato.

Gli attivi possono essere emessi, promossi o gestiti anche dalla Società o da soggetti appartenenti allo stesso gruppo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa. La Società ha adottato idonee procedure anche in relazione ai rapporti di gruppo, per individuare e gestire le suddette situazioni al fine di salvaguardare l'interesse dei Contraenti. In ogni caso la Società, qualora il conflitto di interessi non sia evitabile, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

La Società può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. Tali introiti vengono comunque retrocessi ai Contraenti in modo da ottenere per gli stessi il miglior risultato possibile, indipendentemente dall'esistenza dei suddetti accordi. La quantificazione dei suddetti introiti risulta dal rendiconto annuale di gestione.

SEZIONE B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

Come illustrato al successivo punto 3.1., in seguito alla stipulazione di AVENIRE PIÙ - Assicurazione in caso di morte a vita intera a premi ricorrenti ed integrativi con rivalutazione annuale del capitale assicurato (Tariffa 304) - la Società si impegna a corrispondere, ai Beneficiari designati, il capitale assicurato al momento in cui si verifica il decesso dell'Assicurato, incrementato degli interessi riconosciuti per rivalutazione.

Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli

premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del decesso. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo punto 8.1.1.). Di conseguenza le somme liquidabili al verificarsi del decesso dell'Assicurato sono il risultato della capitalizzazione del capitale assicurato, ottenuto depurando i premi versati dei predetti costi.

3.1. PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

A condizione che il contratto sia in vigore, la Società corrisponderà ai Beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso dell'Assicurato ottenuto aggiungendo al valore del capitale assicurato all'ultima ricorrenza annuale del contratto trascorsa i seguenti importi:

- I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la predetta ricorrenza e la data di decesso;
- II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra l'ultima ricorrenza annuale trascorsa e la data di decesso;
- III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di pagamento di ciascun premio e la data di decesso.

Se il decesso avviene nel periodo compreso tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato rivalutato sino alla data di decesso si ottiene sommando gli importi di cui ai punti II e III ove, in luogo dell'ultima ricorrenza annuale trascorsa, si considera la data di decorrenza del contratto.

La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del successivo punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata "POvita Più" relativo al terzo mese precedente la data di decesso.

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione.

Sono tuttavia previste le esclusioni di seguito precisate.

ESCLUSIONI

La garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

Con AVENIRE PIÙ, gli interessi riconosciuti annualmente grazie all'applicazione della misura di rivalutazione del capitale assicurato, per la cui determinazione si rinvia al successivo punto 5, si consolidano risultando così definitivamente acquisiti sul contratto.

Non è tuttavia previsto il riconoscimento di un tasso di interesse minimo garantito (misura annua minima di rivalutazione); di conseguenza, qualora ad una ricorrenza annuale del contratto ovvero alla data in cui si effettua la rivalutazione delle somme liquidabili, la misura annua di rivalutazione risultasse nulla o negativa, la Società non effettuerà alcuna rivalutazione.

Il riconoscimento della garanzia di minimo prevista dal contratto consiste pertanto esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei costi su di essi gravanti. In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla rideterminazione della suddetta garanzia di minimo applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei suddetti costi, l'aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale - calcolato alla data richiesta del riscatto parziale -, diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il predetto valore di riscatto totale.

4. PREMI

Questo contratto prevede la corresponsione di **premi ricorrenti** secondo la frequenza, stabilita alla stipula del contratto, che può essere annuale o mensile. La rateizzazione dei premi non comporta alcun costo aggiuntivo. L'importo dei premi ricorrenti non potrà risultare:

- inferiore a EUR 50,00 se pagato mensilmente o a EUR 600,00 se pagato annualmente;
- a EUR 500,00 se pagato mensilmente o superiore a EUR 6.000,00 se pagato annualmente.

Il primo versamento ricorrente deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Contraente può modificare la frequenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile e viceversa; mentre in occasione di ogni scadenza di premio può aumentare o diminuire l'ammontare di ciascun premio ricorrente entro i limiti sopra indicati.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:

- sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
- effettuare **versamenti integrativi**, a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.

L'ammontare di ciascun premio corrisposto ed i costi su di esso gravanti (esplicitati al successivo 8.1.1.) determinano l'importo del relativo capitale assicurato acquisito. Ai fini di tale determinazione non assumono invece rilevanza i dati anagrafici (età e sesso) e le abitudini di vita o la situazione sanitaria dell'Assicurato.

Il pagamento del premio deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento.

In alternativa (estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società), il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

La scheda contrattuale, sulla quale viene riportato l'importo del primo premio ricorrente, consegnata al Contraente, purché debitamente firmata dalla Società e dai Soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza del premio versato.

5. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Il presente contratto è collegato ad una gestione interna separata in attivi, denominata "POvita Più", le cui caratteristiche principali sono descritte

te nella successiva sezione C. Essa consente di assegnare ai contratti collegati una partecipazione agli utili della gestione sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato che si consolida annualmente rimanendo definitivamente acquisita sul contratto ad ogni ricorrenza annuale del contratto e viene riconosciuta al Contraente in occasione della liquidazione del capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato oppure del valore di riscatto.

Per procedere alla rivalutazione del capitale assicurato - da effettuarsi in occasione di ogni ricorrenza annuale del contratto ovvero per il calcolo delle prestazioni di cui al precedente punto 3. e del valore di riscatto di cui al successivo punto 13., secondo le modalità esplicitate nelle Condizioni Contrattuali -, la Società determina la misura annua di rivalutazione. Essa coincide con il rendimento attribuito, determinato come di seguito precisato:

- Viene calcolato il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, realizzato dalla Gestione Separata "POvita Più" e definito al punto 2. del relativo Regolamento, per un'aliquota di partecipazione pari al 90% che viene accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale;
- Viene pertanto calcolata la differenza fra il rendimento realizzato e quello da attribuire calcolato applicando la su indicata aliquota. Qualora tale differenza risulti almeno pari ad un punto percentuale, **il rendimento attribuito coinciderà con quello calcolato applicando la su indicata aliquota del 90%**. Qualora invece tale differenza risulti inferiore ad un punto percentuale, **il rendimento attribuito sarà pari al rendimento realizzato diminuito del punto percentuale conservato**. In tal caso l'aliquota applicabile risulterà dal rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato. **Nel caso in cui il rendimento attribuito come sopra calcolato risulti nullo o negativo, la misura annua di rivalutazione sarà posta uguale a 0,00% e pertanto la Società non effettuerà alcuna rivalutazione.**

Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni sono evidenziati nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F.. Entro la conclusione del contratto, verrà fornito al Contraente l'analogo progetto elaborato in forma personalizzata.

6. OPZIONI DI CONTRATTO

In qualunque momento della durata contrattuale, purché siano trascorsi

5 anni dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta da inoltrare alla Società per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, il Contraente, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente punto 3., può chiedere la conversione del valore di riscatto, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione.

A seguito del ricevimento della richiesta da parte del Contraente, la Società, per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, fornirà al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione per la quale il Contraente abbia manifestato il proprio interesse, le relative Scheda sintetica, Nota informativa e Condizioni contrattuali contenenti altresì le informazioni sui costi, sulle modalità di erogazione e sulle condizioni economiche applicabili.

SEZIONE C. Informazioni sulla gestione interna separata

7) GESTIONE INTERNA SEPARATA

La Gestione interna separata "POvita Piu" è una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata in Euro, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dall'apposito Regolamento, riportato nel presente fascicolo informativo.

La finalità della Gestione è di ottenere rendimenti in linea con quelli del mercato obbligazionario e stabili nel tempo, minimizzando i relativi rischi finanziari.

La Società determina mensilmente il rendimento della Gestione, realizzato su un periodo di osservazione di dodici mesi; il rendimento annuo così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai

contratti con data di rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al termine del periodo di osservazione considerato.

La composizione degli investimenti della Gestione è prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari denominati in Euro, emessi sia da stati sovrani o organismi sovranazionali promossi da stati sovrani sia da emittenti privati di elevata affidabilità, nonché da strumenti di mercato monetario.

È previsto che una quota non prevalente degli attivi possa essere investita nel mercato azionario (azioni o quote di OICR).

È ammesso anche l'investimento in strumenti finanziari derivati finalizzato alla riduzione del rischio di investimento o all'efficacia della gestione del portafoglio.

La Gestione può comprendere investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi, gestiti o promossi da imprese appartenenti allo stesso gruppo della Società. Alla data di redazione della presente Nota informativa, tali investimenti non raggiungono il 10%.

La Gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio ed una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

È stato conferito mandato di gestione del patrimonio della gestione interna separata a Credite Agricole Asset Management, società di gestione di portafogli autorizzata da AMF e con sede in 90, boulevard Pasteur 75015 Paris in Francia.

La revisione contabile annuale della gestione interna separata è affidata a Deloitte & Touche S.p.A., con Sede Legale in Via Tortona 25 - 20144 Milano, società di revisione contabile iscritta all'albo speciale di cui all'articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58.

SEZIONE D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

8. COSTI

8.1 COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE

8.1.1 Costi gravanti sul premio

Su ciascun premio versato grava un caricamento, variabile in ragione del totale dei premi che risultano incassati dalla Società dopo un certo numero

di anni di durata contrattuale interamente trascorsi. Tale caricamento si applica in percentuale all'intero premio corrisposto nella misura riportata nella tabella che segue. Detto caricamento serve a coprire i costi che la Società sostiene per oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

CARICAMENTO applicato su ciascun premio incassato

Anni interamente trascorsi	Cumulo premi incassati dalla Società (EUR)		
	Da 50,00 a 2.999,99	Da 3.000,00 a 5.999,99	Da 6.000,00
Da 0 a 4	3,00%	3,00%	3,00%
Da 5 a 9	3,00%	2,50%	2,50%
Da 10	3,00%	2,50%	2,00%

Non è prevista l'applicazione di alcun costo per la rateizzazione dei premi ricorrenti

Sul Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata viene evidenziato il costo relativo all'importo di premio prescelto.

In caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto, gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, trattenuti in luogo dei precedenti costi, ammontano ad EUR 25,00.

8.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione separata

Costi applicati sul rendimento medio annuo	
Percentuale trattenuta dall'impresa	10% (*)
Misura di rendimento minima trattenuta	1%

(*) Commissione applicata nel caso il rendimento da attribuire al contratto consenta alla Società di trattenerci almeno un punto percentuale (misura di rendimento minima trattenuta). Qualora il livello del rendimento annuo conseguito non consenta il trattenimento dell'1,00%, la commissione annua applicata verrà aumentata sino a consentire tale conservazione.

9. MISURE E MODALITÀ DI EVENTUALI SCONTI

Questo prodotto non prevede sconti di alcun genere.

10. REGIME FISCALE

(sulla base della legislazione in vigore alla data di edizione del presente Fascicolo informativo)

10.1 Regime fiscale dei premi

I premi corrisposti non sono soggetti all'imposta sulle assicurazioni e non sono detraibili dall'IRPEF;

10.2 Regime fiscale delle somme corrisposte

a) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di decesso dell'Assicurato
Le somme corrisposte dalla Società, in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'IRPEF.

b) Capitale corrisposto dalla Società a seguito di riscatto
Il capitale corrisposto a seguito di riscatto al Contraente Persona Fisica, percipiente le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, costituisce reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati;

c) Rendita derivante dall'esercizio di opzione
Nel caso il Contraente Persona Fisica, percipiente le somme al di fuori dell'esercizio di attività commerciali, scelga la corresponsione di una delle forme di rendita avente funzione previdenziale (cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione) di cui al precedente punto 6 della presente Nota Informativa, verrà applicata la stessa imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera b):

- all'importo corrispondente alla differenza fra il valore di riscatto ed i premi pagati;
- ai rendimenti finanziari maturati nel corso dell'erogazione della rendita.

Il prelievo fiscale avviene nella misura del 12,50% e l'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

In ogni caso, le somme percepite nell'esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione (non si applica quindi l'imposta sostitutiva).

SEZIONE E. Altre informazioni sul contratto

11. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il contratto è perfezionato (concluso) nel giorno in cui il Contraente e l'Assicurato appongono le loro firme sulla scheda contrattuale debitamente sottoscritta dalla Società.

La garanzia assicurativa entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio dovuto, dal giorno di perfezionamento (conclusione) del contratto o dal giorno di decorrenza del medesimo se successivo e termina al momento della sua risoluzione. Le date di perfezionamento (conclusione) e decorrenza sono riportate sulla scheda contrattuale.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato:
 - nel corso della durata contrattuale;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o reversibile (in quest'ultimo caso di entrambi gli Assicurati);
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita;
- riscatto totale.

13. RISCATTO E RIDUZIONE

13.1 Riscatto

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stato emesso, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

13.1.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato calcolato secondo le medesime modalità precisate al punto 3.1. ove la data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, è la data di richiesta di riscatto. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 5, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata POvita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.

Si richiama l'attenzione sul fatto che la somma liquidabile a seguito di riscatto totale potrebbe anche risultare inferiore ai premi versati.

13.1.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute, risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
- l'importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 500.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per una prestazione assicurata pari al valore del capitale assicurato calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale, diminuito di un importo pari allo stesso capitale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla stessa data.

In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvede alla rideterminazione della garanzia di minimo secondo quanto precisato al precedente punto 3.1. ed emette apposita quietanza di liquidazione.

Nel progetto esemplificativo riportato nella successiva sezione F (nonché nel progetto che verrà successivamente elaborato in forma personalizzata), sono evidenziati i valori del riscatto totale determinati in ciascuno degli anni indicati in base alle ipotesi specificate.

Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi ai soggetti abilitati della Società o all'Ufficio distaccato della Società:

Via Armorari, 4 - 20123 Milano

TELEFONO: +39 02 88245241

TELEFAX: +39 02 88245621

E-MAIL: informazioni@povita.it

La Società fornirà sollecitamente, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta, le suddette informazioni.

13.2 Riduzione

Il contratto descritto in questa nota informativa non prevede valore di riduzione.

14. REVOCA DELLA PROPOSTA

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società.

15. DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (secondo quanto specificato all'art. 4 delle condizioni contrattuali), tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti (Contraente e Società) da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte trattenendo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.

16. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL'IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'elenco della documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle prestazioni è riportato nelle Condizioni Contrattuali ed è disponibile

su appositi moduli inclusi nella documentazione contrattuale, presso i Soggetti abilitati o presso la Società. I pagamenti dovuti dalla Società vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in un anno. Il periodo di prescrizione può essere interrotto o sospeso secondo quanto previsto dal Codice Civile.

17. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO E ASPETTI LEGALI LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il contratto è assoggettato alla legge italiana.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquista, per effetto della designazione fatta a suo favore dal Contraente, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

18. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto e ogni documento ad esso allegato, sono redatti in lingua italiana.

19. RECLAMI

Eventuali reclami, riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A. presso FONDIARIA-SAI S.p.A., Direzione Relazioni Esterne e Comunicazione - Servizio Clienti:

C.so Galileo Galilei, 12, 10126 TORINO

Fax: 0116533745 - e-mail: servizio.reclami@fondiaria-sai.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia (Società). In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

20. ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE PER IL CONTRAENTE

Prima della conclusione del contratto, il Contraente può chiedere l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto di composizione della Gestione separata, disponibili anche sul sito Internet della Società.

21. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

La Società si impegna a:

- comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto;
- trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni contrattuali per la rivalutazione delle prestazioni assicurate (ricorrenza annuale del contratto), l'estratto conto annuale della posizione assicurativa dove figureanno:
 - il cumulo dei premi versati dal perfezionamento (conclusione) del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente ed il valore della prestazione maturata a tale data;
 - il dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento, con evidenza di eventuali premi in arretrato ed un'avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento;
 - il valore dei riscatti parziali liquidati nell'anno di riferimento;
 - il valore della prestazione e del riscatto totale maturati alla data di riferimento dell'estratto conto;
 - il tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l'aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, il tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società, il tasso annuo di rivalutazione (misura annua di rivalutazione) delle prestazioni.

SEZIONE F. Progetto esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto, **al lordo degli oneri fiscali.**

L'elaborazione viene effettuata in base alle seguenti ipotesi:

- Premio ricorrente versato: EUR 600,00
- Frequenza di versamento: Annuale

Sulla base di quanto sopra indicato risulta:

- Capitale assicurato acquisito con il primo premio ricorrente versato: EUR 582,00
- Caricamento applicato sul primo premio versato: EUR 18,00 (3%)

Gli sviluppi delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono determinati sulla base di due diversi valori:

- **un'ipotesi di rendimento annuo minimo garantito**, equivalente ad una misura annua di rivalutazione pari a 0,00%;
- un'ipotesi di rendimento annuo, costante stabilita dall'ISVAP e pari, al momento della redazione del presente fascicolo informativo, **al 4,00%.**

Sulla base di tale ipotesi e tenuto conto di quanto descritto al precedente punto 5. Sezione B, la misura annua di rivalutazione da adottare viene così calcolata:

- rendimento annuo da attribuire: $4,00\% * 90\% = 3,60\%$;
- differenza fra rendimento realizzato e quello da attribuire: $4,00\% - 3,60\% = 0,4\%$, minore dell'1,00%. L'aliquota del 90% non consente quindi alla Società di trattenersi l'1,00%. Conseguentemente il rendimento attribuito sarà pari a: $4,00\% - 1,00\% = 3,00\%$; pertanto la misura annua di rivalutazione risulterà pari al 3,00%.

Nelle esemplificazioni che seguono le prestazioni assicurate ed i valori di riscatto sono stati sviluppati per un periodo di 15 anni.

I valori sviluppati in base al rendimento annuo minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali - a condizione che i premi previsti siano stati puntualmente versati - e non tengono pertanto conto di ipotesi sulle future partecipazioni agli utili attribuite, sotto forma di misura annua di rivalutazione, diverse da 0,00%.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi

di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla Gestione separata potrebbero discostarsi dall'ipotesi di rendimento impiegata.

F.1 SVILUPPO PRESTAZIONI IN BASE AL RENDIMENTO ANNUO MINIMO GARANTITO

Parametri di calcolo:

- Tasso annuo di rendimento minimo (misura annua minima di rivalutazione):0,00%
(importi in Euro)

Anno	Premio ricorrente	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Valore di riscatto (fine anno)	Capitale assicurato alla fine del 15° anno
1	600,00	600,00	582,00	582,00	582,00
2	600,00	1.200,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00
3	600,00	1.800,00	1.746,00	1.746,00	1.746,00
4	600,00	2.400,00	2.328,00	2.328,00	2.328,00
5	600,00	3.000,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
6	600,00	3.600,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
7	600,00	4.200,00	4.080,00	4.080,00	4.080,00
8	600,00	4.800,00	4.665,00	4.665,00	4.665,00
9	600,00	5.400,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
10	600,00	6.000,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00
11	600,00	6.600,00	6.423,00	6.423,00	6.423,00
12	600,00	7.200,00	7.011,00	7.011,00	7.011,00
13	600,00	7.800,00	7.599,00	7.599,00	7.599,00
14	600,00	8.400,00	8.187,00	8.187,00	8.187,00
15	600,00	9.000,00	8.775,00	8.775,00	8.775,00

Come si evince dalla tabella, non potrà avvenire il recupero dei premi versati sulla base del solo tasso di rendimento minimo garantito. Le somme liquidabili in virtù della garanzia di minimo risultano pertanto sempre inferiori ai premi versati.

F.2 SVILUPPO PRESTAZIONI IN BASE ALL'IPOTESI DI RENDIMENTO STABILITA DALL'ISVAP

Parametri di calcolo:


- Tasso annuo di rendimento: 4,00%
- Aliquota di retrocessione: 90,00%
- Tasso annuo di rendimento trattenuto dalla Società: 1,00%
- Tasso annuo di rendimento attribuito: 3,00%
- Misura annua di rivalutazione: 3,00%

(importi in Euro)

Anno	Premio ricorrente	Cumulo dei premi ricorrenti	Capitale assicurato (fine anno)	Interruzione del pagamento dei premi	
				Valore di riscatto (fine anno)	Capitale assicurato alla fine del 15° anno
1	600,00	600,00	599,46	599,46	906,74
2	600,00	1.200,00	1.216,90	1.216,90	1.787,06
3	600,00	1.800,00	1.852,87	1.852,87	2.641,75
4	600,00	2.400,00	2.507,92	2.507,92	3.471,55
5	600,00	3.000,00	3.182,62	3.182,62	4.277,18
6	600,00	3.600,00	3.880,65	3.880,65	5.063,37
7	600,00	4.200,00	4.599,62	4.599,62	5.826,66
8	600,00	4.800,00	5.340,16	5.340,16	6.567,72
9	600,00	5.400,00	6.102,91	6.102,91	7.287,19
10	600,00	6.000,00	6.888,55	6.888,55	7.985,72
11	600,00	6.600,00	7.700,85	7.700,85	8.667,37
12	600,00	7.200,00	8.537,52	8.537,52	9.329,18
13	600,00	7.800,00	9.399,29	9.399,29	9.971,71
14	600,00	8.400,00	10.286,91	10.286,91	10.595,52
15	600,00	9.000,00	11.201,16	11.201,16	11.201,16

POvita Compagnia di Assicurazione S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Direttore Generale
Paolo Riva



3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ASSICURAZIONE IN CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMI RICORRENTI ED INTEGRATIVI CON RIVALUTAZIONE ANNUALE DEL CAPITALE ASSICURATO - Tariffa 304

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE

A condizione che il contratto non sia risolto, la Società si impegna a corrispondere, al verificarsi del decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca esso avvenga, il capitale assicurato ai Beneficiari designati dal Contraente, rivalutato secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

Il capitale assicurato è dato dal cumulo dei capitali derivanti dai singoli premi che risultano incassati dalla Società sino al momento del decesso. Il capitale derivante da ciascun premio è dato dal premio corrisposto depurato della parte di esso che viene prelevata dalla Società a fronte dei costi su di esso gravanti (esplicitati al punto 8.1.1. della Nota Informativa).

La garanzia di minimo prevista dal contratto consiste esclusivamente nella corresponsione di una somma pari al cumulo dei premi corrisposti al netto dei predetti costi.

ARTICOLO 2 - RISCHIO DI MORTE

Il rischio di morte dell'Assicurato è coperto per qualunque causa, senza limiti territoriali e senza tener conto di eventuali cambiamenti di professione. Tuttavia la garanzia non è operante e la Società non corrisponderà alcuna somma in caso di decesso dell'Assicurato dovuto a:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non

derivi da obblighi verso il suo Stato di cittadinanza; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero.

ARTICOLO 3 - OPZIONI

A condizione che il contratto non sia risolto e purché siano trascorsi 5 anni dalla data di decorrenza, mediante richiesta scritta da inoltrare alla Società per il tramite dei Soggetti da Essa abilitati, il Contraente, rinunciando alle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1, può chiedere la conversione del valore di riscatto di cui al successivo articolo 10, depurato degli oneri fiscali, in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita, pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni (e quindi anche in caso di decesso dell'Assicurato), e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita;
- una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.

Durante l'erogazione della rendita, il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.

La conversione avverrà alle condizioni e con le modalità di erogazione applicate dalla Società all'epoca della richiesta di corresponsione

ARTICOLO 4 - PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurate il contratto prevede la corresponsione di premi ricorrenti secondo la frequenza, stabilita alla stipula del contratto, che può essere annuale o mensile. L'importo dei premi ricorrenti non potrà risultare:

- inferiore a EUR 50,00 se pagato mensilmente o a EUR 600,00 se pagato annualmente;
- superiore a EUR 500,00 se pagato mensilmente o a EUR 6.000,00 se pagato annualmente.

Il primo versamento ricorrente deve essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del contratto.

Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Contraente può modificare la frequenza di versamento dei premi ricorrenti da annuale a mensile e viceversa; mentre in occasione di ogni scadenza di premio può aumentare o diminuire l'ammontare di ciascun premio ricorrente entro i limiti sopra indicati.

Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale, è possibile:

- sospendere e riprendere il pagamento dei premi;
- effettuare versamenti integrativi, a condizione che l'importo di ciascuno di essi non risulti inferiore a EUR 50,00 ed il loro cumulo in un anno non superi EUR 4.500,00.

Il pagamento del premio deve essere effettuato tramite disposizione di addebito, a favore della Società, sul conto corrente bancario del Contraente presso uno dei Soggetti abilitati. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento. In alternativa (estinzione del rapporto di conto corrente bancario intrattenuto presso uno dei Soggetti abilitati dalla Società), il pagamento dei premi si effettua tramite bonifico a favore della Società, indicando nella causale cognome e nome del Contraente ed il numero del contratto.

La scheda contrattuale, sulla quale viene riportato l'importo del primo premio ricorrente, consegnata al Contraente, purché debitamente firmata dalla Società e dai Soggetti da Essa abilitati, ha anche funzione di quietanza del premio versato.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 5 - CONCLUSIONE (PERFEZIONAMENTO), ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è concluso (perfezionato) nel giorno in cui la scheda contrattuale viene sottoscritta dalla Società, dal Contraente e dall'Assicurato ed entra in vigore, a condizione che sia avvenuto il pagamento del premio dovuto, il giorno della sua conclusione o il giorno, se successivo, indicato sulla scheda contrattuale quale data di decorrenza. La durata del contratto è il periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza indicata sulla scheda contrattuale e la data della sua risoluzione.

Il contratto si risolve con effetto immediato, al verificarsi dell'evento tra quelli di seguito elencati che si verifica per primo:

- recesso dal contratto;
- decesso dell'Assicurato:
 - nel corso della durata contrattuale;
 - successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita vitalizia o

reversibile (in quest'ultimo caso di entrambi gli Assicurati);

- successivo alla richiesta di corresponsione di una rendita certa per i primi 5 o 10 anni e poi vitalizia, trascorsi rispettivamente 5 o 10 anni dall'inizio della corresponsione della rendita;
- riscatto totale.

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e relative appendici da Essi firmati.

ARTICOLO 7 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, dell'eventuale rendita di cui al precedente articolo 3.

ARTICOLO 8 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

Il Contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non sia stato concluso, o recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o con lettera raccomandata indirizzata all'ufficio distaccato della Società.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione effettuata direttamente presso i soggetti abilitati dalla Società o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca della proposta o della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell'originale della scheda contrattuale e delle eventuali appendici contrattuali, rimborsa al Contraente le somme da questi eventualmente corrisposte.

Tuttavia, la Società ha il diritto di trattenere, in caso di recesso, dalle pre-

dette somme, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la procedura di emissione del contratto, EUR 25,00.

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE

Al presente contratto la Società riconosce una rivalutazione delle prestazioni assicurate sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla Gestione Separata POvita Più.

9.1 Misura annua di rivalutazione

La Società determina il rendimento annuo da attribuire al contratto moltiplicando il rendimento medio annuo, definito al punto 2. del Regolamento della Gestione Separata POvita Più, per un'aliquota di partecipazione pari al 90%. L'attribuzione di detta aliquota di partecipazione verrà accordata purché consenta alla Società di conservare almeno un punto percentuale. Qualora detta attribuzione non permetta la conservazione di un punto percentuale, l'aliquota applicabile risulterà pari al rapporto tra il rendimento realizzato diminuito di un punto percentuale ed il rendimento realizzato (1). La misura annua di rivalutazione è pari al rendimento attribuito.

9.2 rivalutazione del capitale assicurato

9.2.1) Rivalutazione del capitale assicurato tra la data di decorrenza del contratto e la prima ricorrenza annuale dello stesso

Il capitale assicurato rivalutato ad una data precedente o coincidente con la prima ricorrenza annuale del contratto si ottiene dalla somma dei seguenti importi:

- I. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la data di decorrenza e la data di calcolo;
- II. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto I. per la misura annua di rivalutazione,

ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo. A fronte del versamento dei premi la Società fornirà le prestazioni assicurate, come specificato al successivo art. 10

9.2.2) Rivalutazione del capitale assicurato nel periodo di durata contrattuale che intercorre tra una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima e l'ultima trascorsa)

Il capitale assicurato rivalutato ad una data, compresa nel periodo anzidetto, precedente o coincidente con una qualunque ricorrenza annuale del contratto successiva alla prima si ottiene aggiungendo al valore del capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa i seguenti importi:

- I. un importo ottenuto applicando al capitale assicurato alla ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa, la misura annua di rivalutazione ridotta in proporzione alla frazione d'anno compresa tra la data ricorrenza annuale del contratto ultima trascorsa e la data di calcolo;
- II. il cumulo dei capitali derivanti dai premi che risultano incassati dalla Società tra la ricorrenza annuale ultima trascorsa e la data di calcolo;
- III. il cumulo degli importi che si ottengono moltiplicando ciascun dei capitali di cui al precedente punto II. per la misura annua di rivalutazione, ridotta in proporzione alla frazione d'anno rispettivamente compresa tra la data di incasso di ciascun premio e la data di calcolo.

La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 9.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata "POvita Più" relativo al terzo mese precedente la data di calcolo.

Per **data di calcolo** si deve intendere rispettivamente:

- la data di ciascuna ricorrenza annuale del contratto, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate effettuata in coincidenza di tale data;
- la data di decesso, per la rivalutazione delle prestazioni assicurate di cui al precedente articolo 1;
- la data di richiesta di riscatto, per la rivalutazione dell'importo liquidabile di cui al successivo articolo 10.

La Società comunica al Contraente il valore delle prestazioni assicurate, raggiunto ad ogni ricorrenza annuale del contratto.

(1) Esempificazione numerica:

IPOTESI: Tasso di rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata POvita Più = 4,00%;

Rendimento annuo da attribuire = $4,00\% * 90,00\% = 3,60\%$; $4,00\% - 3,60\% = 0,40\%$; quindi l'aliquota del 90% non consente la conservazione dell'1,00%; di conseguenza il rendimento annuo attribuito sarà pari a $4,00\% - 1,00\% = 3,00\%$ che corrisponde ad un'aliquota pari a $(4,00\% - 1,00\%)/4,00\% = 75,00\%$. La misura annua di rivalutazione applicabile sarà pertanto pari al 3,00%.

Tale esemplificazione costituisce una mera ipotesi e non costituisce garanzia di rendimento.

ARTICOLO 10 - RISCATTO

Nel corso della durata contrattuale, ma non prima che sia trascorso un anno dalla data in cui il contratto è stato emesso, il Contraente può richiedere, per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o direttamente alla Società medesima tramite lettera raccomandata, il riscatto totale o parziale del contratto.

10.1 Riscatto totale

La richiesta di riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalla data della richiesta stessa.

Il valore di riscatto totale coincide con il capitale assicurato come calcolato al precedente articolo 1 e rivalutato come precisato al precedente articolo 9. Ai fini della determinazione della somma liquidabile per riscatto totale si assume come data di riferimento per il calcolo e per la rivalutazione, in luogo della data di decesso, la data di richiesta di riscatto. La misura annua di rivalutazione adottata viene calcolata, a norma del precedente punto 9.1, in base al rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata POvita Più relativo al terzo mese precedente la data di richiesta di riscatto.

10.2 Riscatto parziale

Il Contraente può richiedere riscatti parziali a condizione che:

- il valore del riscatto parziale richiesto, al lordo delle imposte dovute, risulti inferiore al valore del riscatto totale calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale;
- l'importo di ciascun riscatto parziale, al netto delle imposte dovute, sia almeno pari a EUR 500.

A seguito dell'operazione di riscatto parziale, il contratto resta in vigore per una prestazione assicurata pari al valore del capitale assicurato calcolato alla data di richiesta di riscatto parziale, diminuito di un importo

pari allo stesso capitale moltiplicato per il rapporto tra il riscatto parziale al lordo delle imposte ed il riscatto totale calcolato alla stessa data.

In occasione di ogni riscatto parziale effettuato, la Società provvederà alla rideterminazione della garanzia di minimo, di cui al precedente articolo 1, applicando al cumulo dei premi corrisposti prima del riscatto parziale, al netto dei costi gravanti sui premi esplicitati al punto 8.1.1 della Nota Informativa, l'aliquota data dal rapporto tra il valore del riscatto totale - calcolato alla data richiesta del riscatto parziale -, diminuito del riscatto parziale al lordo delle imposte dovute, e il predetto valore di riscatto totale.

ARTICOLO 11 - PRESTITI

Sul presente contratto non sono concedibili prestiti.

ARTICOLO 12 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale della scheda contrattuale o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

ARTICOLO 13 - DUPLICATO DEL CONTRATTO

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale del contratto, Il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 14 - BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata

nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate per iscritto presso i Soggetti abilitati dalla Società o disposte per testamento.

ARTICOLO 15 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto. In particolare, la Società richiede la seguente documentazione:

- **per i pagamenti conseguenti il riscatto:** originale del contratto ed eventuali appendici, fotocopia di un regolare documento di identità del Contraente, codice fiscale del Contraente.

- **per i pagamenti conseguenti il decesso dell'Assicurato:** originale del contratto e delle eventuali appendici; certificato di morte dell'Assicurato; documento rilasciato dall'autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio); originale dell'atto notorio, redatto davanti a Cancelliere o Notaio o Segretario Comunale ed alla presenza di due testimoni, da cui risulti se il Contraente/Assicurato ha lasciato o meno testamento e se quest'ultimo, di cui dev'essere rimessa copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà altresì riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età e della capacità di agire di ciascuno di essi e dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Non è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, di cui all'Art. 47 del D.P.R. 445/2000, che ha validità unicamente tra privato e organi della pubblica amministrazione. Va inoltre prodotto l'originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori

od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo; La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento, individuare gli aventi diritto e adempiere agli eventuali obblighi di natura fiscale.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo, fino alla data dell'effettivo pagamento - sono riconosciuti ai Beneficiari gli interessi moratori, calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo più elevato fra il saggio legale in vigore e la misura annua di rivalutazione. Quest'ultima viene determinata, a norma del precedente articolo 9, sulla base del rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione separata POvita Più relativo al terzo mese antecedente la predetta data dell'effettivo pagamento .

I pagamenti vengono effettuati presso i Soggetti abilitati dalla Società o presso la Sede della Stessa, contro rilascio di regolare quietanza.

Effettuato il pagamento conseguente all'evento che determina la risoluzione del contratto, nulla è più dovuto dalla Società.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 16 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

ARTICOLO 17 - IMPOSTE

Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 18 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiede o ha eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA POvita Più

Alla Gestione Separata POvita Più affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa.

Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n. 174 del 17 marzo 1995.

La Gestione Separata POvita Più è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni.

Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata POvita Più verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata POvita Più, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100. A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata POvita Più, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata POvita Più in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata POvita Più e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata POvita Più per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Separata POvita Più è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D.Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata POvita Più;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata POvita Più relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

4

GLOSSARIO

La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il presente Fascicolo Informativo.

Appendice

È un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato

È la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario

È la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto.

Caricamento

È la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.

Condizioni Contrattuali

È l'insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.

Contraente

È la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società, paga i premi e dispone dei diritti derivanti dal contratto stesso.

Data di conclusione del contratto

È il giorno in cui il Contraente, l'Assicurato e la Società sottoscrivono la scheda contrattuale. Se successiva alla data di decorrenza, purché il premio sia stato corrisposto, decreta il momento dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Data di decorrenza del contratto

Purché il premio sia stato corrisposto e la data di conclusione del contratto sia antecedente, è il giorno a partire dal quale le garanzie diventano efficaci ed il contratto ha effetto.

Gestione Separata

Portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziari gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dalle modalità di riconoscimento di tale rendimento al contratto deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

ISVAP

È l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Opzione di contratto

È la clausola contrattuale secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione assicurata sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Con riferimento al contratto descritto nel presente fascicolo informativo, consiste nell'opportunità di scegliere, trascorso un prestabilito periodo di durata contrattuale, che il valore di riscatto al netto degli oneri fiscali sia convertito in una delle forme di rendita stabilite dall'articolato contrattuale.

Plusvalenza/Minusvalenza

È la differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.

Premio

È l'importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.

Premio ricorrente

È l'importo che il Contraente si impegna a corrispondere con una cadenza annuale o mensile. Ciascun premio ricorrente concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Premio integrativo (o aggiuntivo)

È l'importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti ricorrenti contrattualmente stabilito. Ciascun premio integrativo (o aggiuntivo) concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

Prestazioni assicurate

Sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento assicurato.

Proposta

È la manifestazione, sotto forma scritta, della volontà di stipulare il contratto di assicurazione da parte del futuro Contraente.

Quietanza

È la ricevuta di pagamento.

Recesso dal contratto

Consiste nella possibilità che ha il Contraente, entro 30 giorni dal momento in cui è informato della conclusione del contratto, di liberarsi e di liberare la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso.

Rendita

È la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione contrattuale esercitata dal Contraente.

Revoca della proposta

Consiste nella possibilità che ha il futuro Contraente, fino a quando il contratto non sia stato concluso, di rinunciare alla conclusione dello stesso.

Ricorrenza annuale del contratto

È rappresentata dalla data di ciascun anniversario del contratto riferito alla data di decorrenza.

Riduzione

Ove prevista dalle condizioni contrattuali, consiste nella possibilità di sospendere il pagamento dei premi, riducendo la prestazione assicurata in ragione del rapporto tra i versamenti effettivamente corrisposti e quelli pattuiti.

Riscatto parziale

consiste nella possibilità che ha il Contraente di richiedere la liquidazione anticipata di una parte del valore di riscatto totale maturato sul contratto alla data di richiesta.

Riscatto totale

Consiste nella possibilità che ha il Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riserva matematica

È l'importo accantonato dalla Società per far fronte ai suoi obblighi contrattuali. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Risoluzione del contratto

Consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.

Scheda contrattuale

È il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione. Su di essa vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicate e riassunte le principali caratteristiche del contratto (il tipo, gli importi delle prestazioni, il premio, la durata contrattuale ecc.).

Sinistro

Evento di rischio assicurato oggetto del contratto al verificarsi del quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società

È la POvita Compagnia di Assicurazioni S.p.A.- impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa- , definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Soggetti abilitati

sono gli Istituti di Credito autorizzati dalla Società, il cui elenco è disponibile presso la sede legale ovvero l'ufficio distaccato della stessa.

MODULO DI PROPOSTA



Sede Legale e Direzione Generale: Via Università, 1 - 43100 PARMA - Tel. 0521 912018
Sede Amministrativa: Via C. Marengo, 25 - 10126 TORINO
Ufficio Distaccato: Via Armadori, 4 - 20123 MILANO - Tel. 02 88245241 - Fax 02 88245621
Capitale Sociale € 108.200.000,00 Interamente versato
Cod. Fisc. 09479920150 - Part. IVA 01966110346
Iscrizione al Registro delle Imprese Ufficio di Parma N. 205904/1996
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita con decreto
Ministero Industria e Commercio del 21/06/90 (Gazzetta Ufficiale del 29/06/90)

PROPOSTA DI CONTRATTO **TARIFFA N. 304** - AVVENIRE PIÙ

CONTRAENTE: SESSO:
CODICE FISCALE: NATO IL:

ASSICURATO:
PROFESSIONE: SESSO:
CODICE FISCALE: NATO IL: ETÀ:

DECORRENZA: DURATA DEL CONTRATTO: A VITA INTERA

CAPITALE ASSICURATO CON IL PRIMO PREMIO RICORRENTE: EURO

PRIMO PREMIO RICORRENTE: EURO RATEAZIONE: (mensile - annuale)

BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:
.....

IL CARICAMENTO INIZIALE È PARI AL % DEL PREMIO VERSATO

IL CONTRAENTE HA IL DIRITTO DI RECEDERE DAL CONTRATTO SECONDO QUANTO INDICATO NELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI, OTTENENDO IL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE AL NETTO DI EURO 25,00, QUALI ONERI DI EMISSIONE DEL CONTRATTO.

IL CONTRAENTE DICHIARA DI:

- AVER VERIFICATO LE DICHIARAZIONI RESE NELLA PRESENTE PROPOSTA E NEGLI ALTRI DOCUMENTI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO STESSO.
- AVERE RICEVUTO IL FASCICOLO INFORMATIVO (MOD. 50.3185.46 EDIZ. NOVEMBRE 2005) E I RELATIVI ALLEGATI RIGUARDANTI IL CONTRATTO OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA, DI AVERNE PRESA VISIONE E DI ACCETARLI INTERAMENTE.
- ESSERE RESIDENTI IN ITALIA.

NON SONO CONSENTITE E SI INTENDONO NULLE EVENTUALI CORREZIONI E/O AGGIUNTE EFFETTUATE SULLA PROPOSTA E/O SCHEDA CONTRATTUALE EFFETTUATE DOPO LA STAMPA.

SOTTOSCRITTA IL	IN
L'INCARICATO	IL CONTRAENTE L'ASSICURANDO

LUOGO IL

Spett.le
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
Filiale

Il sottoscritto autorizza ad addebitare sul c/c N.
accesso presso di Voi ed intestato a valuta
L'importo di euro da riconoscere a POVITA Assicurazioni S.p.A., quale pagamento del contratto AVVENIRE PIÙ.

Vi esonero da ogni responsabilità per la mancata esecuzione causata sia dalla indisponibilità sul conto corrente sia da comportamenti eccedenti la vostra normale diligenza.

Firma

Il presente Fascicolo Informativo è conforme all'originale depositato presso il notaio Maria Paola Salsi in Parma con atto del 17.11.2005 Repertorio n° 32096 Raccolta n° 7552.

